



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE, IL BILANCIO,
LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E I RAPPORTI CON L'AZIENDA AUTONOMA DI STATO
FILATELICA E NUMISMATICA

San Marino, 30 dicembre 2002/1702 d.F.R.

Lettera circolare

Prot.n.01722

A tutti gli operatori economici

= LORO SEDI =

Oggetto: nuove disposizioni fiscali introdotte dalla Legge 20 dicembre 2002 n.112: approvazione Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005.

Si comunica, ad ogni buon fine, che gli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della Legge citata in oggetto hanno apportato alcune variazioni alla vigente normativa in materia di imposte dirette ed indirette.

Nel ricordare che l'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento, si trasmettono le seguenti informazioni al fine di favorire la più tempestiva conoscenza delle nuove disposizioni fiscali.

a) articolo 48:

Per effetto della modifica all'articolo 27 bis della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, per essere ammessi al regime forfetario del reddito d'impresa per il periodo d'imposta 2004 e successivi non verrà più preso in considerazione il volume degli acquisti dell'anno precedente bensì il volume dei ricavi dello stesso anno, il cui ammontare verrà fissato con successivo Decreto Reggenziale. Nessuna novità è intervenuta relativamente ai soggetti che possono essere ammessi al regime in considerazione, che restano le persone fisiche titolari di licenza rilasciata ai sensi delle Leggi 25 gennaio 1990 n.10 e 25 luglio 2000 n.65.

b) articolo 49:

A seguito della modifica illustrata al punto precedente, i soggetti che sono stati ammessi al regime forfetario per il 2003 ed intendono rimanere in tale regime anche per il 2004 dovranno registrare i ricavi dal 1° gennaio 2003 e tenere il relativo registro, che diverrà obbligatorio per tutti i forfetari. In via transitoria, i suddetti soggetti potranno presentare domanda di forfetizzazione per il 2004 entro il mese di ottobre 2003 (anzichè quello di settembre) mentre l'importo dei ricavi maturati alla data del 30 settembre 2003 sarà rapportato a dodici dodicesimi, fatta eccezione per le attività di carattere stagionale per le quali la definizione del volume dei ricavi è stata demandata alla competente Commissione degli Accertamenti, che dovrà provvedere entro il 30 giugno 2003.

Articolo 50:

La aliquota ordinaria della imposta sulle importazioni (articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche ed integrazioni) è stata elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(Nell'occasione si comunica che entro il 30 giugno 2003 verrà predisposto un nuovo regolamento dei rimborsi della predetta imposta, che prevederà il sistema dell'autoliquidazione).

d) Articolo 51:

I compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti dai soggetti di cui agli articoli 19 e 20 della Legge n. 91/1984, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, che verranno pagati dal 1° gennaio 2003 a soggetti non residenti, ai sensi dell'articolo 39 della citata Legge, devono essere assoggettati ad una unica ritenuta alla fonte a titolo di imposta, indipendentemente dal fatto che la prestazione professionale sia stata svolta a San Marino o interamente all'estero: tale ritenuta - che sostituisce quelle del 10% e 20% - è stata determinata nella misura del 15%.

e) Articolo 52:

I compensi provvigionali per prestazioni di agenzia, rappresentanza, commercio e similari che verranno pagati dal 1° gennaio 2003 a soggetti non residenti, ai sensi dell'articolo 39 innanzi richiamato, devono essere assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 5% (in luogo di quella del 3%).

f) Articolo 53:

- I redditi dei fabbricati a destinazione ordinaria e di quelli a destinazione speciale a decorrere dal 1° gennaio 2003 saranno rivalutati moltiplicando, rispettivamente, per quarantacinque (45) e per venti (20) le rendite catastali adottate in base al Decreto 24 agosto 1953 n.31;
- a partire dalla predetta data gli utilizzatori dei contratti di leasing immobiliare sono equiparati agli usufruttuari: pertanto gli stessi dovranno dichiarare i predetti redditi ed assolvere l'imposta di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal 1° gennaio 2003 l'esenzione soggettiva di cui alla lettera n) dell'articolo 10 della Legge n.91/1984 sopra citata (fissata in £.2.000.000 pari ad € 1.032,91 dalla Legge 10 aprile 1985 n.51) viene riferita esclusivamente all'immobile dove il contribuente ha la propria dimora abituale: ne consegue che vengono esclusi da tale esenzione i terreni e gli immobili diversi di cui il proprietario ha la proprietà o l'usufrutto.

Ci si avvale dell'incontro per esprimere gli auguri di un prospero Anno Nuovo unitamente ai migliori saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Pier Marino Mularoni)

